



COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ESTETISTA E DI TATUAGGIO E PERCING

Il presente Regolamento:

1. E' stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 20/12/2007;
2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/01/2008 al 07/02/2008 rep. n.59;
3. E' entrato in vigore il 23/01/2008.

INDICE GENERALE

- art. 1 – Oggetto del Regolamento
- art. 2 – Definizioni
- art. 3 – Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- art. 4 – Modalità per lo svolgimento dell'attività
- art. 5 – Divieti
- art. 6 – Dichiarazione di inizio attività
- art. 7 – I controlli sulle operazioni effettuate con dichiarazione di inizio attività
- art. 8 – Trasferimento di titolarità
- art. 9 – Trasferimento di sede
- art. 10 – Sospensione attività
- art. 11 – Divieto di prosecuzione dell'attività
- art. 12 – Aspetti igienico - sanitario
- art. 13 – Orari e tariffe
- art. 14 – Vendita prodotti
- art. 15 – Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature e conduzione igienica dell'attività
- art. 16 – Superfici minime dei locali
- art. 17 – Controlli
- art. 18 – Sanzioni
- art. 19 - Attività di tatuaggio *e piercing*
- art. 20 – Norme transitorie
- art. 21 – Validità

art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le nonne del presente Regolamento disciplinano, ai sensi della legge 14.2.1963 n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, della Legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, della legge 17.08.2005 n.174, della legge 02.04.2007 n. 40 di conversione con modificazioni del decreto-legge 31.01.2007 n. 7, nonché della legge 04.01.1990 n. 1 e delle Leggi Regionali n. 32/1992 e N. 12/1993, le attività acconciatore ed estetista, dovunque e comunque esercitate (a titolo puramente esplicativo ma non esaustivo: pubblico locale, enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, circoli privati, ecc.), anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali.
2. Inoltre, le nonne del presente Regolamento disciplinano le attività di tatuaggio e piercing in considerazione del fatto che non esistono riferimenti normativi specifici disciplinanti tali attività, ma che queste rientrano nella definizione di attività affini a quelle di barbiere e parrucchiere previste dalla legge 14.02.1963 n. 161 e s.m.i. per le quali la legge stabilisce che siano disciplinate con regolamento comunale e che la delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 465 del 11.04.2007 fissa le linee guida concernenti l'esercizio di tali attività e invita i Comuni a conformare i propri regolamenti alle stesse.

art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a. attività di acconciatore, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico.
 - b. attività di estetista, quella definita dall'art. 1 della Legge 04.01.1990, n. 1, e Leggi Regionali n. 32/1992 e n. 12/1993 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato a) alla Legge 04.01.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
2. Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista di cui alla lett. b) del comma 1, si intendono:
 - a. per "centro di abbronzatura" o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, le lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi anche se funzionanti a gettone con la presenza di operatori professionali;
 - b. per attività di "ginnastica estetica" e "massaggio estetico", quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
 - c. per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", quella inerente a trattamenti eseguiti sul viso (eventualmente anche sul corpo) duraturi ma, contrariamente al tatuaggio,

non definitivi e diretti migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;

- d. l'attività di bagno turco- hammam e sauna;
 - e. l'attività di ricostruzione unghie artificiali (onicotecnica), che consiste nell'applicazione e nella decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle.
3. Il presente Regolamento definisce le attività di tatuaggio e piercing:
- a. il tatuaggio, cioè l'attività inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
 - b. il ,piercing, cioè l'attività inerente al trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
4. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
- a. Le attività disciplinate dal D.L. 30.12.1992 e dalla L.R. 12.10.1998 n. 34 (Attività sanitarie);
 - b. le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

art. 3

Requisiti per lo svolgimento delle attività

- 1. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere esercitate da persone fisiche o giuridiche per le quali sussistano cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 come modificato' dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- 2. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere al Registro Imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8.08.1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.
- 3. Gli acconciatori e gli estetisti che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 08.08.1985, n. 443, sono tenuti ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima Legge.
- 4. Lo svolgimento dell'attività di *acconciatore*, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico (con esclusione di area pubblica) o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 3 delle legge n. 174/2005, nonché all'osservanza delle vigenti norme sanitarie.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di ditta individuale: dal titolare nel caso in cui si tratti di una impresa artigiana;
 - in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: dalla maggioranza dei soci partecipanti all'attività;
 - in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico.
5. Lo svolgimento dell'attività di *estetista*, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di ditta individuale: dal titolare nel caso in cui si tratti di impresa artigiana;
- in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: dalla maggioranza dei soci partecipanti all'attività;
- in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico.

6. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza temporanea dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

art. 4

Modalità per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:
 - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni; le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi.
 - b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche, fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. In questo caso l'esercente l'attività sottoscrive un atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono, in ogni caso, essere distinti dai locali adibiti a civile abitazione, muniti di adeguato servizio igienico ad esclusivo utilizzo del laboratorio.
2. Quando l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di apporre all'esterno apposita tabella delle dimensioni minime di cm. 30 x 30 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.
3. Uno stesso imprenditore individuale, avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985 non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di più autorizzazioni in caso di attività di diverso tipo all'interno dello stesso esercizio nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento in presenza della prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente regolamento.
4. E' consentito lo svolgimento congiunto di più attività (a titolo esemplificativo, acconciatore-estetista) nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore, purché nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente regolamento.
5. Una stessa società può essere titolare di più titoli abilitativi per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.
6. Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari, soci e di personale dipendente per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, consistenti nella limatura e laccatura dell'unghie.
 7. L'attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente purché nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente regolamento.
8. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.

art. 5

Divieti

1. L'esercizio non può essere attivato se il titolare non è in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, i locali non sono conformi ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari e se preventivamente non è stata presentata al Comune la dichiarazione di inizio attività di cui al successivo art. 6.
2. All'interno degli esercizi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento sono vietate prestazioni non inerenti l'attività, salvo specifica autorizzazione, a seguito di idonea istruttoria di verifica del permanere dei requisiti per tale attività.
3. Le attività di cui al presente regolamento non possono svolgersi in forma ambulante o di posteggio.

art. 6

Dichiarazione di inizio attività

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore ed estetista, il subingresso, il trasferimento, la variazione dell'attività esercitata e le modifiche degli esercizi esistenti è soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., almeno trenta giorni prima, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso senza modifiche, redatta secondo apposita modulistica accompagnata dai seguenti elaborati:
 - a) Copia attestato qualifica professionale (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico);
 - b) Planimetria e relazione tecnica da cui risulti la destinazione d'uso dei locali redatta da tecnico abilitato (modulo da ritirare presso l'URP);
 - c) Documento attestante l'emancipazione dei minori;
 - d) Copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalle competenti autorità per cittadini stranieri;
2. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Comune.
3. Contestualmente alla Dichiarazione di inizio attività dovrà essere presentata richiesta di idoneità igienico sanitario per i locali e le attrezzature;
4. L'attività oggetto della dichiarazione può esseri iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione comunale competente, salvo il caso di subingresso. L'interessato deve dare comunicazione dell'inizio dell'attività all'amministrazione comunale competente.
5. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia della dichiarazione di inizio attività da cui risulta la data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, completa con la documentazione presentata a corredo, l'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, nonché gli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.

art. 7

I controlli sulle operazioni effettuate con dichiarazione di inizio attività

1. Il responsabile del procedimento competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività, entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento, provvede:
 - a) a verificare la completezza della dichiarazione e della documentazione presentata;
 - b) ad accertare che l'operazione richiesta rientri fra le fattispecie previste dal Regolamento.
2. Entro il medesimo termine fissato al comma 1, qualora la dichiarazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il responsabile del procedimento né da comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio alle operazioni dichiarate resta sospeso fino 'alla data della rettifica o del completamento della dichiarazione. E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva di un elemento essenziale.
3. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, adotta motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. Il controllo di merito dei contenuti dell'autocertificazione allegata alla dichiarazione di inizio attività e della corrispondenza della documentazione presentata a corredo della dichiarazione stessa alle operazioni dichiarate o ultimate a quanto attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, viene effettuato in tutti i casi esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni e della documentazione e comunque su un campione individuato da apposito regolamento comunale.
5. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

art. 8

Attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), nonché l'attività di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n° 2.8/156 del 5.2.1998, dalle norme contenute nel presente regolamento, nonché da ogni altra disposizione specifica emanata in materia e, in particolare, dal possesso della certificazione indicata nella suddetta Circolare del Ministero della Sanità, nonché dalle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna n. 465/07 e da ogni altra disposizione specifica emanata in materia.
2. L'esercizio delle attività di tatuatore e piercing è subordinato alla preventiva presentazione in Comune di apposita dichiarazione di inizio attività disciplinata dall'art.6 del presente regolamento.
3. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di *piercing* di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
4. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di diffondere a chi si sottopone a tali pratiche e di esporre nei locali ove si svolge l'attività l'apposito foglio informativo, allegato n. 3 alla sopraccitata circolare ministeriale.
5. Per l'esercizio delle suddette attività devono altresì essere rispettati i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.
6. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
7. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.
8. I locali in cui viene praticata l'attività di tatuatore o di piercing devono rispettare i requisiti generali previsti per le attività di tatuatori e piercing stabiliti dalle norme del presente regolamento e dalle norme sopra richiamate; inoltre gli stessi locali debbono disporre di zone opportunamente separate per il materiale pulito e per quello sporco o utilizzato. Nel locale dovrà essere esposto un cartello indicante tutte le operazioni svolte e il materiale usato.
9. Gli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing devono frequentare l'apposito corso di formazione organizzato dall'Azienda Usl competente per territorio.
10. L'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali idonei oggetto di autorizzazione, in nessun caso è ammessa l'attività in luoghi diversi.

art. 9

Trasferimento di titolarità

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.
2. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualifica professionale, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato dichiarazione di inizio di attività con attestazione del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà di comunicare all'Amministrazione comunale la sospensione di validità del titolo abilitativo per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di acquisizione del titolo.
4. Nel caso di invalidità o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa di acconciatore ed estetista può continuare l'attività, dandone comunicazione al Comune competente, per un periodo massimo di tre anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori

emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

art 10

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'esercizio in nuovi locali può avvenire previa presentazione di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
2. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, il Comune, previo parere dell'Azienda USL, potrà autorizzare il trasferimento temporaneo di un esercizio espressamente richiesto in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste superfici minime e per un periodo comunque non superiore a un anno.

art. 11

Sospensione attività

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, alla riattivazione il titolare dovrà presentare in Comune una comunicazione nella quale si attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.

art. 12

Divieto di prosecuzione dell'attività

- 1) E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi:
 - a) per morte del titolare salvo quanto previsto dall'art. 9, 4 comma del presente Regolamento;
 - b) per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;
 - c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - d) per abuso della professione, nonché per essere incorso per un numero pari a tre volte dalla data del primo provvedimento, in provvedimenti di chiusura temporanea dell'esercizio.

art. 13

Aspetti igienico-sanitari

1. L'Ufficio preposto provvede a trasmettere la richiesta di idoneità igienico-sanitaria per l'apertura, trasferimento e modifiche dell'attività, all'Azienda USL per il seguito di competenza.
2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari, la richiesta di idoneità igienico-sanitaria dovrà contenere:
 - a) Planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da un tecnico abilitato oppure, nel caso di presentazione di copia conforme della planimetria, dal titolare dell'attività, con lay-out contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali e loro indice di illuminazione-ventilazione, nonché della loro destinazione d'uso e le postazioni di lavoro previste;
 - b) Relazione tecnico-descrittiva dei locali e delle specifiche attività svolte, contenente anche la descrizione delle modalità di pulizia, disinfezione, sterilizzazione, relativamente a strutture ed attrezzature a firma del dichiarante;
 - c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione del tipo e delle specifiche tecniche a firma del dichiarante,
 - d) Numero massimo degli addetti previsti.
 - e) Certificazioni degli impianti presenti ai sensi della L.n. 46/1990. In caso di attività esistente al momento dell'entrata in vigore della L. 46/90, autocertificazione di conformità a firma del proprietario resa ai sensi del DPR 445/2000.

art. 14

Orari e tariffe

1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore.
2. E fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività.
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

art. 15

Vendita prodotti

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, così come stabilito dall'art. 4 del Decreto medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18.1.1999 e come stabilito dall'art.2, comma 5 della L 174/2005.

art.16

Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature e conduzione igienica delle attività

1. In tutte le tipologie di esercizio deve essere rispettato quanto riportato nel Regolamento Comunale di Igiene vigente nonché nelle norme vigenti in materia.

art. 17

Superfici minime dei locali

1. L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati delle superfici minime indicate nel Regolamento Comunale di Igiene vigente.

art. 18

Controlli

1. Gli agenti di Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.
2. L'Azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

art. 19

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dall'art 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e dall'art. 8 della L.R. n. 6 del 24.3.2004, secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella tabella A.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990, o di chi esercita l'attività di estetista senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge n. 174/2005.
4. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, il Dirigente, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di 90 giorni.
5. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza

ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Dirigente del Settore dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

art. 20

Norme transitorie

1. Gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono adeguarsi ai requisiti igienici dei locali in caso di trasferimento o in occasione di modifica o ristrutturazione dei locali.
2. Per il rilascio di tali provvedimenti di deroga, che devono essere specificamente richiesti ed opportunamente motivati, il Comune acquisisce il parere dell'azienda Usl competente e qualora l'intervento lo richieda dell'Ufficio Tecnico del Comune.
3. In ogni caso, quando la superficie dei locali sia superiore di almeno 5 mq. al minimo previsto dall'art. 16, o quando sia possibile utilizzando locali accessori, è sempre richiesta la realizzazione di un servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.
4. Chi svolge l'attività di barbiere alla data di entrata in vigore della L.174/2005 e intende trasferire di sede la propria attività, dovrà rispettare i requisiti previsti dagli artt. 16 e 17 del presente Regolamento per le attività di acconciatore.

art. 21

Validità

1. Il Regolamento comunale per acconciatore ed estetista e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore alla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

TABELLA A.

Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista e servizi similari.

Art.	Comma	Genere della violazione	Importo min.	Importo max.
		Svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli denunciati	100,00	600,00
		Svolgimento dell'attività in locali non separati e distinti da quelli in cui vengono esercitate altre attività	100,00	600,00
		Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	70,00	420,00
		Svolgimento dell'attività presso il domicilio del committente ovvero in locali da lui designati, con regolarità e/o senza validi motivi e/o fuori dal normale orario di lavoro	70,00	420,00
		Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività svolta presso il domicilio dell'esercente	100,00	600,00
		Mancata apposizione , all'esterno dell'esercizio, ben visibile al pubblico , targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il 'tipo di attività esercitata	50,00	300,00
		Affidamento, da parte del titolare del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	100,00	600,00
		Svolgimento dell'attività in Centro Integrato senza la separazione dei locali per ogni distinta attività	100,00	600,00
		Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle Società Infrasettoriali e nelle imprese individuali esercenti più attività	100,00	600,00
		Mancata differenziazione dell'orario di svolgimento dell'attività nello stesso locale nelle strutture ricettive, istituti di istruzione, ecc.	40,00	240,00
		Apertura nuovi esercizi, trasferimento e/o variazione attività esercitata, modifica esercizi esistenti senza presentazione della D.I.A. almeno 30 giorni prima dell'operazione	100,00	600,00
		Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della D.I.A.	100,00	600,00
		Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni denunciate in caso di inammissibilità della DIA	100,00	600,00
		Mancata comunicazione preventiva della sospensione dell'attività per periodi superiori a 15 giorni e fino a 60 giorni	70,00	420,00
		Sospensione dell'attività per periodo superiore a 60 giorni in mancanza della preventiva autorizzazione	100,00	600,00
		Mancata ottemperanza dell'ordine del Dirigente a non sospendere l'attività a seguito di accertate continue interruzioni giornaliere	70,00	420,00
		Mancata comunicazione della cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento	70,00	420,00
		Inottemperanza all' obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio,	70,00	420,00

		Mancato rispetto delle determinazioni dirigenziali e delle Ordinanze del Sindaco in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi e di giornate di chiusura annuale	100,00	600,00
		Esercizio dell'attività di tatuatore e piercing senza presentazione della D.I.A. almeno 30 giorni prima	100,00	600,00
		Eseguire trattamenti di tatuaggio e piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto di chi abbia la potestà sul 'minore	100,00	600,00
		Inottemperanza all'ordine di sospensione o cessazione dell'attività emanato dal Dirigente nei casi previsti	100,00	600,00
		Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione attività previsti dall'art.15	100,00	600,00
		Violazioni di norme non indicate nella precedente tabella	60,00	360,00